Rep. N°
Del

COMUNE DI CATANZARO

UFFICIO CONTRATTI

Registrazione
serie
N°
Del

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: SERVIZIO DI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ANNESSI PER GIORNI 207

Ditta:

CODICE CIG: 6652140F92

L'anno duemila addì del mese di in Catanzaro avanti a me, Dott.ssa Vincenzina SICA Segretario Comunale, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del Comune di Catanzaro, in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

L' nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di Catanzaro (P.I. 00129520797), che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione Del Territorio, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Stazione Appaltante".

il Sig. nato a il (C.F.), nella sua qualità di Amministratore Unico della Ditta spa con sede legale a , Via (C.F. /P.I.), di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo, di comune accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 13/04/2016 , in atti, si è proceduto a bandire gara per la gestione del servizio di " **DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ANNESSI** per giorni 207", per un importo di Euro **345.707,44** oltre IVA così suddiviso: Euro **337.051,87** per canone forfettario, Euro **7.655,55** per manutenzione straordinaria ed Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

CHE con Determina Dirigenziale n. del , in atti, sono stati approvati i verbali di gara del e del e il servizio di cui all'oggetto è stato aggiudicato alla Ditta spa che ha offerto un ribasso del (percentuale /). L'importo di aggiudicazione risulta essere di Euro (Euro /) di cui Euro (Euro /) per il servizio, Euro (Euro /) per manutenzione straordinaria ed Euro (Euro /47) per oneri per la sicurezza ed oltre IVA, impegnando le somme sui competenti capitoli del Bilancio 2014;

CHE il RUP ha dato atto di aver verificato i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. con esito positivo;

CHE con nota del , acquisita al Protocollo generale dell'Ente n. la Prefettura UTG di ha comunicato che a carico della società in oggetto, dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs n. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi, allo stato non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67ndel D.Lgs 6/9/2011 n. 159, nonché le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

CHE a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la Ditta , ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i e dell'art. 123 del D.P.R.207/2010 s.m.i., ha prestato una cauzione definitiva di Euro con polizza fideiussoria n.

del rilasciata dall' Assicurazioni di .

DATO ATTO CHE il Sig. ,in qualità, ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui al D.M. del 06/06/2012,allegata al presente contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e Ammontare del Contratto

1. La Stazione Appaltante come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo al servizio di " **DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ANNESSI per giorni 207** "

2. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro (Euro /) di cui Euro (Euro /) per il servizio, Euro (Euro /) per manutenzione straordinaria ed Euro (Euro /) per oneri per la sicurezza ed oltre IVA.

3. L'importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori.

4. Ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto nessun compenso revisionale è dovuto all'Appaltatore, pertanto i prezzi si intendono fissi e invariabili.

5. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare integralmente con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o rinuncia.

Articolo 2 – Documenti dell'Appalto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 smi l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare come parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti di seguito indicati controfirmati in forma digitale dai contraenti: a) Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione; b) Elenco prezzi unitari di contratto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto la documentazione di seguito elencata che, anche se non materialmente allegata, viene conservata e custodita dal Responsabile Unico del Procedimento e controfirmata per accettazione in ogni pagina dai contraenti: a) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000; b) DUVRI C) l'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore; h) le polizze assicurative di cui all' art. 3.11.bis del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 3 – Termini, Proroghe e Penali.

1. La durata del servizio è di 207 giorni con decorrenza dalla data di consegna L'Amministrazione potrà prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni del presente atto per un periodo non superiore a mesi due e per come stabilito dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione Appaltante in caso di inadempienze agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori o da obblighi contrattuali potrà provvedere direttamente con personale comunale o avvalendosi di altre imprese, addebitando ogni spesa sostenuta

all'Appaltatore.

3. In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore relativamente al mancato effettivo funzionamento dell'impianto, rilevate attraverso il risultato delle analisi da parte delle autorità sanitarie e della Stazione Appaltante, quest'ultima applicherà, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, una penale di Euro 550,00 (diconsi euro cinquecentocinquanta/00) per ogni inadempienza di qualsiasi genere, compreso il mancato ripristino stradale a perfetta regola d'arte, salvo incamerare la cauzione.

Articolo 4 – Pagamento dei corrispettivi.

I pagamenti sia del canone che degli interventi di manutenzione straordinaria sono regolati dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 – Modalità di Pagamento. Obblighi di Tracciabilità

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 s.m.i..

2. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con accredito su apposito conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura UTG di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto di cui al successivo art. 11, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

6. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 6– Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i..

Articolo 7 – Adempimenti in Materia Antimafia

Le parti prendono atto che con nota n. la Prefettura UTG di ha comunicato che .....

In ogni caso si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa, per cui la Stazione Appaltante recederà dal contratto nel caso in cui dovesse pervenire ulteriore informativa antimafia attestante la presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'art. 67 D.Lgs n. 159/2011 s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, salvo il diritto al pagamento del servizio già correttamente eseguito.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere il Protocollo

d'intesa sottoscritto in data 15.05.2012 con la Prefettura di Catanzaro e le clausole in esso contenute.

Articolo 8 – Risoluzione e Recesso

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, oltre le previsione di cui al precedente art.28, si applicano gli articoli 135 (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

Articolo 9 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e dell'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la Stazione Appaltante/Settore Gestione del Territorio sita in Catanzaro in Via Jannoni, 68 ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 10 – Controversie

In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., si specifica che nel presente contratto viene esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Catanzaro

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118,

comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art.117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.. In tal senso, con il presente contratto si conviene sin d'ora che, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 117, la Stazione Appaltante non accetta preventivamente la cessione, da parte dell'Appaltatore, dei crediti che verranno a maturazione nel corso della vigenza del presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

3. Ogni cessione di contratto, comunque, deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante su detta cessione (diritto che andrà comunque esercitato dalla Stazione Appaltante nel termine di n. 15 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

4. È, pertanto, vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge 21/02/1991, n. 52) che non sia preventivamente notificata al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

5. La Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163 e della legge 21/02/1991, n. 52 e delle specifiche norme del codice civile che prevedono la cessione di credito nei confronti di privati o società commerciali, autorizzerà esclusivamente cessioni di credito solo parziali del credito, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

Articolo 12 – Subappalto

1. Le parti danno atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di volersi/di non volersi avvalere del subappalto, nei limiti di legge, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

2. Tale istituto sarà ammesso nel prosieguo del rapporto contrattuale, in base e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in esecuzione di quanto disposto dal Capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara.

3. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno corrisposti all'Appaltatore che è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate da parte del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate (in caso contrario, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento dei crediti a favore dell'appaltatore, secondo quanto prescritto dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.).

Articolo 13 - Registrazione

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulta minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art.14 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n° 145, nel D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e nel D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 s.m.i informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente Atto viene da me Segretario Generale Rogante, letto alle Parti contraenti

che, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs n. 82 /2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) , dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di conoscerne il contenuto.

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) .

Il presente atto, formato e stipulato in modalità digitale è stato redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo ed il controllo personale su n. 10 pagine a video e sarà registrato in modalità elettronica ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 13 del D. L.gs 163/2006 e s.m.i..

La registrazione, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.. n. 26.04.1986, n.131, avviene in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I) , per l'importo di Euro 45,00.

Per il Comune L'Appaltatore

( ) (Sig.)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa)

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura.

Allegato n. .....

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....
in qualità di rappresentante legale di.....
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";* [3]
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";* [4]
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma, ...
Data:..... Timbro

3 *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.*

4 *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".*